

98076 S. Agata Militello, lì ______ P.d.c. Sc Np/Op MELLINA Mario ☎ 0941/722821

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANT' AGATA MILITELLO Indirizzo Telegrafico: CIRCOMARE SANT'AGATA MILITELLO

Prot. n° 02.03/____/Sez. Tecnica - Allegati 1.

ALLA Capitaneria di Porto 98057 – MILAZZO

Commissariato di Polizia di Stato 98076 -- SANT'AGATA MILITELLO

Compagnia Carabinieri 98076 – SANT'AGATA MILITELLO

Tenenza Guardia di Finanza 98076 – SANT'AGATA MILITELLO

Comando Polizia Municipale 98076 – SANT'AGATA MILITELLO

> Ufficio Locale Marittimo 98071 – CAPO D'ORLANDO

Ufficio Locale Marittimo 98077 – S. STEFANO DI CAMASTRA

> Comuni rivieraschi di tutto il Circondario Marittimo

Argomento: Ordinanza n° 02/2014 del 26/05/2014. "Disciplina sulla sicurezza delle attività balneari".

TRASMISSIONE VIA PEC

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione, si trasmette, in allegato, copia dell'Ordinanza n° 02/2014 datata 26/05/2014 recante: "Disciplina sulla sicurezza delle attività balneari".

Si rammenta inoltre che l'ordinanza in argomento è consultabile sul sito "www.guardiacostiera.it/santagatadimilitello/".





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANT'AGATA MILITELLO

Via Cosenz, Tel. - Fax 0941/722821 - Numero Blu 1530 e-mail: santagatadimilitello@guardiacostiera.it - ucmilitello@mit.gov.it sito web: www.guardiacostiera.it/santagatadimilitello

Ordinanza n. 02/ 2014

DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SANT'AGATA MILITELLO:

RITENUTO necessario disciplinare l'attività balneare per i profili di sicurezza su di essa incidenti per effetto della navigazione da diporto e del traffico locale (passeggeri), dello sci nautico, degli altri sport acquatici e della pesca lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello, che comprende il territorio dei Comuni di Brolo, Naso, Capo d'Orlando, Torrenova, Sant'Agata Militello, Acquedolci, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta D'Affermo e Tusa, compresi tra la foce del torrente Pollina (Tusa) e quella del torrente Sant'Angelo di Brolo (Brolo);

CONSIDERATA la necessità di integrare, con particolari disposizioni, le norme generali contenute nel codice della navigazione, per quanto attiene la tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare:

VISTI gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 n° 327);

VISTI gli artt. 27, 28, 59, e 524 del Regolamento di Esecuzione al citato codice (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328);

VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 e il D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 in materia di pesca marittima;

VISTA la circolare n° 254 del 19 luglio 1989 dell'allora Ministero Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei - paracadutismo ascensionale in mare".



VISTA la circolare n°5171242 del 7.5.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del soppresso Ministero Marina Mercantile che detta direttive sulla "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione "ORDINANZE BALNEARI", così come integrata dalle circolari n° 12 del 20.07.1994 e n° 22 del 10.04.1995;

VISTA la Legge n°104 del 05.02.1992 relativa all'assistenza, alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA la legge regionale 1° settembre 1998, n° 17 relativa all' "istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane";

VISTO l'articolo 8 della legge 8 luglio 2003 n°172 che, in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, stabilisce che le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento;

VISTO il D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 con cui è stato approvato il nuovo Codice della Nautica da Diporto;

VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n° 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;

VISTO il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2 ° Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;

VISTO il D.P.R. n°470 del 08.06.1982 riguardante l'attuazione della Direttiva C.E.E. n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTO il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei;

VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n.146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"Regolamento di attuazione dell'art. 65 del d.l. 18 lug.2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTO il Decreto del 6 marzo 2012 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana recante disposizioni relative alla stagione balneare 2012, pubblicato nella G.U.R.S. n.13 del 30 marzo 2012;



VISTA la precedente ordinanza balneare nº 12/2013 del 17/06/2013;

visto il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n° 34660 del 7/4/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;

VISTA

L. R. n°15 del 29.11.2005 "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n° 507, recante la "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della legge 25 giugno 1999 n°205;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, come modificato;

VISTO il decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.476 dell' 1 giugno 2007, che disciplina l'uso delle spiagge.

CONSIDERATA la necessità di aggiornare e sostituire la precedente ordinanza balneare n° 12/2013 del 17/06/2013, che con l'entrata in vigore della presente Ordinanza si deve intendere abrogata.

ORDINA

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare ha inizio l'01 Maggio e termina il 30 Settembre. L'eventuale prosecuzione dell'attività oltre tale termine è sottoposta comunque alla disciplina della presente ordinanza.

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su di un'area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico - balneare anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).



Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dal Comune come "Spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

Art. 2 - SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. Espletamento del servizio

Nel corso della stagione balneare, presso tutte le strutture balneari e presso le spiagge adibite alla balneazione, individuate dai Comuni come spiagge libere, durante l'orario di apertura delle predette strutture, e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, devono essere predisposti i servizi di salvataggio, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 4 della legge regionale n. 17/98.

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito dello stabilimento balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione, sono stabilite dall'art. 4 della Legge Regionale n° 17/98, e comunque, con almeno 2 assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente bagnante per ogni ulteriori 75 mt..

2. Segnalazioni

Prima dell'orario di apertura e dopo l'orario di chiusura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile ed indicato, a mezzo di apposita segnaletica verticale, l'assenza di servizio di vigilanza e salvataggio mediante la seguente dicitura "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolari attenzioni, è onere del concessionario, o del competente Comune costiero, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il pericolo. In tal caso dovrà continuare a funzionare in quanto possibile e senza rischio per gli assistenti bagnanti, il servizio di salvataggio. E' raccomandato, inoltre, di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

3. Dotazioni della postazione del servizio di salvamento

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito della struttura balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione sono le seguenti:



- a) un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, con divieto di impiego per altri usi durante l'orario destinato alla balneazione, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni:
 - scafo dipinto in rosso recante la scritta "SALVATAGGIO" in bianco riportata su entrambi i lati;
 - 2. n°2 (due) salvagente anulari omologati muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri:
 - 3. n°1 (una) gaffa o mezzo marinaio.
- è data facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter), quale utile integrazione, e non sostituzione, al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Essa è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale lo stesso si faccia carico delle responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - 2. sia per il conduttore che per il coadiutore (figure entrambe obbligatorie): abilitazione alla conduzione dell'acquascooter rilasciata da un Ente riconosciuto, titolarità di patente nautica, abilitazione al salvamento;
 - 3. la moto d'acqua non deve essere destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO-RESCUE", prediligendo la bicromia rosso-bianco;
 - 4. la moto d'acqua deve essere omologata per 3 posti (in virtù delle superiori caratteristiche di stabilità e cilindrata), la motorizzazione deve essere di ultima generazione (4 tempi), deve essere provvista di barella rigida di salvataggio, con ancoraggio centrale in acciaio e di due elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata dall'Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al trasporto/recupero, con possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
 - 5. la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, posizionata in prossimità della battigia unitamente all'imbarcazione tradizionale e deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia, pinne corte con fascia posteriore di regolazione, cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, stacco di massa di scorta, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio palmare VHF marino con custodia stagna, maschera con boccaglio, borsa dei ferri con vari utensili (chiavi, giraviti, martelli, fascette, etc.), segaccio lungo (per eliminare eventuali ostruzioni sulla presa dell'idrogetto), sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);
 - il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvataggio; muta; coltello; fischietto.



- 7. la moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.
- 8. per l'uscita la moto d'acqua dovrà utilizzare l'apposito corridoio di lancio (largo non inferiore a mt.5 e lungo non inferiore a mt.10), posizionato antistante la torretta di avvistamento, entro il quale può essere ancorato o, in alternativa sostarvi (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita anche in piena stagione balneare, e permetterà all'operatore in fase di rientro, di avere uno spazio per potere operare in sicurezza).
- 9. l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà mai essere superiore ai 6 nodi.
- 10. in alternativa al corridoio di lancio, la moto d'acqua, durante l'arco orario della balneazione, può stazionare a corpo morto autorizzato con boa collocata in zona di mare posta immediatamente a ridosso del limite segnalato dei mt. 200.
- c) n°1 (una) cima di salvataggio di mt.300 (trecento) di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata sul rullo avvolgi sagole in prossimità della postazione di salvataggio;
- n.°2 (due) salvagente anulari omologati dipinti di rosso, muniti ciascuno di sagola galleggiante di mt.25 (venticinque) collocati in prossimità della postazione, in modo tale da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;
- e) Pennone ben visibile su cui issare, a seconda dei casi, le prescritte bandiere di cui al successivo comma 5;
- f) Binocolo e megafono;
- g) Una torretta di avvistamento con altezza minima di mt. 2 dal piano di spiaggia, da ubicarsi ogni 150 metri, in prossimità della battigia e in posizione centrale rispetto al fronte mare in concessione in modo che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo.

Art. 3 - DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Presso ogni stabilimento/struttura balneare, il concessionario deve predisporre un apposito locale da destinare a primo soccorso. Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio a mezzo di apposita ambulanza attrezzata e posizionata nella immediata vicinanza della struttura balneare e a disposizione della stessa. Salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, detto locale, contraddistinto dalla scritta "PRIMO SOCCORSO", e possibilmente da bandiera bianca e croce rossa, arredato con lettino, dovrà essere attrezzato con dotazioni sanitarie di primo soccorso costituiti da:

a) n°2 (due) bombole di ossigeno, di 2 lt., con relativi riduttori di pressione e flussometro;



- b) vent mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;
- c) pocket mask per respirazione bocca naso bocca;
- d) n°1 (uno) pallone "AMBU" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- e) n°1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente in corso di validità, fermo restando che la somministrazione di medicinali è di esclusiva competenza di personale medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione:
- f) n.2 cannule oro-faringee di cui una pediatrica;
- g) aspiratore portatile:
- h) barella a cucchiaio.

Ove, tra le dotazioni di primo soccorso, la struttura balneare abbia in dotazione un defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente da personale appositamente formato per l'uso di tale attrezzatura.

Art.4 - DOTAZIONI INDIVIDUALI E DOVERI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. DOTAZIONI:

Ciascun bagnino dovrà disporre di dotazioni individuali costituite da:

- a) maglietta rossa con scritta bianca "SALVATAGGIO";
- b) galleggiante ovoidale "bay-watch" con sagola e cintura;
- c) fischietto:
- d) maschera, snorkel e pinne corte;
- e) giubbotto di salvataggio "lifejacket";
- f) casco di sicurezza (solo nei litorali rocciosi).

2. DOVERI:

- a) Il bagnino di salvataggio, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.
- b) Egli è tenuto:



- a prestare il proprio servizio continuamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e previa sostituzione con altro operatore abilitato, ovvero a segnalare con la prescritta bandiera di colore giallo, qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, comunque non superiore ai trenta minuti nell'arco della giornata;
- 2) a presidiare la torretta di avvistamento;
- 3) a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta, riportante la dicitura "SALVATAGGIO" e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili presso la stessa postazione;
- 4) a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia:
- 5) a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- 6) a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- 7) a chiedere l'intervento della forza pubblica, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative:
- 8) a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.

Art. 5 - SANZIONI PARTICOLARI APPLICABILI

Ove non risultino assicurate le richiamate prescrizioni, l'Autorità Marittima competente, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, applica le sanzioni previste dall'articolo 14 della presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica, altresì, la chiusura immediata della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio di assistenza e di salvataggio.

Art. 6 - STRUTTURE ELIOTERAPICHE

Le strutture balneari operano per fini esclusivamente elioterapici, solamente laddove non è consentita la balneazione, giusto decreto Assessorato alla Sanità. E' fatto obbligo ai concessionari di tali strutture issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica verticale, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa, ben visibile e redatta in più lingue recante la seguente dicitura "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Art. 7 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI



- 1. La fascia di mare ampia massimo duecento (200) metri, di fronte alle coste pianeggianti, e cento (100) metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, è riservata alla balneazione.
- 2. A limite (lato mare) della fascia di cui al comma 1, i responsabili delle "strutture balneari" devono posizionare un adeguato numero di gavitelli, di colore rosso, saldamente ancorati al fondo, posti in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione. Analogamente devono procedere i Comuni per gli specchi acquei antistanti aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno, ma frequentate dai bagnanti. Qualora le Amministrazioni comunali non provvedano a porre in opera tale sistema di segnalazione, devono installare un'adeguata segnaletica verticale, ben visibile e redatta in più lingue (di massima italiana, inglese, francese, tedesco e spagnolo), con la seguente dicitura "ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".
- Qualora la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento dei gavitelli alle distanze sopra richiamate, questi potranno essere posizionati ad una distanza minore, previa comunicazione all'Autorità Marittima.
- 4. I Comuni per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti ed i titolari delle aree in concessione, devono individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a metri 1,60 antistanti le spiagge dove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure (m 1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli galleggianti.
 - Qualora i Comuni non provvedano a tale adempimento, gli stessi devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica verticale, ben visibile (eventualmente redatta in più lingue), con la seguente dicitura: "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (mt 1,60) NON SEGNALATO".
- Nelle zone di mare riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 è vietato:
 - a) l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico, salvo i casi regolarmente autorizzati con concessione demaniale marittima;
 - b) il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi, tipo jole, pattini, mosconi, canoe nonché pedalò e simili, oltre che i mezzi per il soccorso in mare, fatta salva l'adozione di ogni necessaria precauzione ai fini della sicurezza della balneazione. Gli altri mezzi nautici possono raggiungere la riva esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, ovvero, laddove questi non esistano, utilizzando remi o pagaie; per i natanti a vela e le tavole a vela il transito, in caso di assenza di idonei corridoi di ingresso/uscita, è consentito esclusivamente con le vele ammainate, o comunque in acqua.
 - c) è vietata l'evoluzione dei surf e dei kite-surf ad una distanza inferiore di 50 mt. da quella indicata al precedente comma 1. Inoltre lì dove sia appositamente segnalata la zona di mare riservata alla balneazione, è vietato il transito di unità da diporto ad una distanza inferiore a 50 metri lungo la fascia di specchio acqueo parallela alla linea di posizione dei gavitelli di segnalamento di cui al comma 2.



d) è vietata la pesca professionale o sportiva entro la fascia di mare di cui al comma 1.

Art. 8 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

- 1. nell'ambito dei porti di Sant'Agata Militello e Capo d'Orlando;
- 2. nel raggio di duecento metri dai suddetti porti, dalle rotte di accesso/uscita delle navi dagli anzidetti ambiti portuali;
- 3. negli specchi acquei compresi nel raggio di trecento metri dallo sbocco di scarichi fognari, quando nella zona non sia già vietata la balneazione con apposita ordinanza sindacale:
- 4. fuori dai porti, entro il raggio di duecento metri dalle navi militari e/o mercantili alla fonda, nonché dai pontili o passerelle d'attracco;
- 5. all'interno dei corridoi di lancio;
- 6. in tutti gli altri tratti di mare interdetti alla balneazione con apposite Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni interessati;
- 7. al di fuori della fascia di mare indicata dal precedente art. 7, comma 1.

I Comuni interessati o i concessionari sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue, per segnalare il divieto di cui ai precedenti punti.

Art. 9 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

- 1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello, dove è consentita la balneazione o, comunque, dove si svolgono attività connesse ad essa, fermo rimanendo l'applicazione dei limiti e divieti che verranno disposti dall'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, ai fini della sicurezza dei bagnanti e della balneazione in genere è vietato:
 - a) il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di soccorso;
 - il transito, la sosta ed il bagno di cani ed altri animali, anche se al guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio ed i cani guida per i non vedenti;
 - c) lo svolgimento di giochi che possono recare danno o molestia a persone, quali palloni, tamburelli, frisbee, etc...; detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei prospicienti le spiagge fino ad una distanza di metri 25 dalla battigia;
 - d) l'esercizio della pesca professionale e sportiva con qualsiasi mezzo o sistema per una distanza di trecento metri dalla battigia (cinquecento per la pesca



- subacquea), e metri cento dalle coste cadenti a picco sul mare, limite entro il quale, comunque, le armi per la pesca subacquea debbono essere mantenute scariche;
- e) l'occupazione comunque effettuata, in modo da impedirne l'uso pubblico, della striscia di arenile larga cinque metri lungo la battigia del mare destinata al libero transito:
- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, a quota inferiore a trecento metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, o salvo i casi espressamente autorizzati dalle competenti autorità;
- g) occultare, danneggiare, spostare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, cartelli).
- 2. I divieti di cui ai punti b), f) e g) restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
- 3. Per ulteriori prescrizioni circa l'uso delle spiagge si fa rinvio al Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che regolamenta la materia.
- 4. E' fatto obbligo ai titolari / gestori delle strutture balneari di rispettare le ulteriori prescrizioni di cui al punto 3., la violazione di quest'ultime verrà sanzionata anche ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza.

Art. 10 - DIPORTO NAUTICO

- 1) La circolazione di natanti a remi o a pedali, jole, pattini, mosconi, ecc. ed altre unità similari è consentita soltanto negli specchi acquei prospicienti le strutture balneari sotto la vigilanza dei concessionari, in modo che in caso di pericolo possono essere tempestivamente raggiunti dalle imbarcazioni addette al salvataggio. I mosconi devono essere provvisti di appositi tappi metallici a vite, a tenuta stagna.
- 2) La locazione e/o noleggio dei suddetti natanti è consentito dall'ora di apertura sino ad un'ora prima della chiusura delle strutture balneari e solo con mare e tempo assicurati.
- 3) Nelle zone frequentate da bagnanti, le unità a vela ed a motore, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvataggio, possono evoluire, transitare e sostare ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal limite dello specchio acqueo destinato alla balneazione ed opportunamente segnalato con gavitelli di colore rosso, posizionati dai responsabili delle strutture balneari e dai Comuni per gli specchi acquei antistanti aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno ma frequentate dai bagnanti. E' altresì vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.
- 4) L'attraversamento delle zone vietate, non delimitate, può essere effettuato soltanto servendosi degli appositi corridoi per l'atterraggio e la partenza, con l'uso del motore al minimo dei giri a velocità comunque non superiore a tre nodi. Laddove detti corridoi non esistono l'attraversamento può avvenire solo con l'uso dei remi, pagaie o a braccia. Detti corridoi devono essere posizionati, ove possibile, perpendicolarmente alla linea di costa e installati e mantenuti in efficienza a cura dei Sodalizi/Enti/Circoli



- interessati che ne faranno richiesta e riconosciuti idonei dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello. La messa in opera di detti corridoi deve essere autorizzata dall'Autorità Marittima.
- 5) Per l'esercizio del paracadutismo ascensionale si applicano le stesse norme e disposizioni valevoli per lo sci nautico, ferma restando la responsabilità della persona od ente autorizzato per ciò che concerne l'idoneità del paracadute.

Art. 11 - VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dalla legge 25 marzo 1985 n° 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 agosto 1988 n° 404 come modificato dal D.P.R. 28 aprile 1993 n° 207.

E' fatto, tuttavia, divieto di sorvolo del litorale demaniale marittimo nella fascia dei cinquecento metri dalla costa e comunque dalle spiagge frequentate da bagnanti e da zone demaniali marittime con assembramenti di persone.

Art. 12 - WATERBALL

L'attività di WATERBALL è riconducibile all'impiego, per scopo ricreativo, di una sfera in materiale plastico trasparente, al cui interno vi è lo spazio per uno o più soggetti che compiono evoluzioni in acqua.

Nei casi in cui tale attività venga svolta con attività di lucro, il titolare dovrà attenersi alla comunicazione di inizio attività ex art. 68 Cod. Nav. oltre che fornirsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Coloro che svolgono la predetta attività, oltre ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di impiego dettate dal costruttore, dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- l'attività dovrà essere svolta in orario diurno e con mare totalmente calmo, in assenza di vento sostenuto e forte corrente;
- dovrà essere effettuata ad una distanza non superiore a 10 metri dalla riva, senza creare nocumento e disturbo alcuno alla balneazione:
- è obbligatoria la presenza di un operatore per ogni sfera che vigili sulla sicurezza di coloro che sono all'interno delle stesse: a tale scopo dovrà essere garantita la possibilità di un immediato recupero tramite un cavo collegato alla sfera;
- in caso di svolgimento al di fuori di uno stabilimento balneare dovrà essere assicurata, oltre alla presenza dell'operatore in funzione di vigilanza, anche quella di un assistente bagnante dotato di:
 - 1. idoneo brevetto di salvataggio rilasciato da società riconosciute, qualora il primo ne sia sprovvisto;
 - 2. idonea attrezzatura di pronto soccorso:
 - 3. idonea imbarcazione di cui all'Art.2.3. a) o Art. 2.3.b).



1174 e 1231 del codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 16 - OSSERVANZA

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza la quale entra in vigore a far data dal <u>15 giugno 2014</u>.

Sant'Agata Militello lì 26 maggio 2014.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO T.V. PAIfredo CIOCIOLA

